COMMISSIONE V

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI

IX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA MALFA**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 71

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

BELCI ed altri: Norme sull'utilizzazione delle somme stanziate nel fondo per le esigenze del Territorio di Trieste, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (2431) 71

PRESIDENTE 71, 72, 73

DE PASCALIS, *Relatore* 71

CARON, *Sottosegretario di Stato per il bilancio* 72

Votazione segreta:

PRESIDENTE 73

La seduta comincia alle 10,30.

FAILLA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bo, Manenti e Tagliaferri sostituiscono, rispettivamente, per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna, i deputati Amendola Giorgio, Chiaromonte e Vianello.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Belci ed altri: Norme sull'utilizzazione delle somme stanziate nel fondo per le esigenze del Territorio di Trieste, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (2431).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Belci, Bologna e Bressani: Norme sull'utilizzazione delle somme stanziate nel fondo per le esigenze del Territorio di Trieste, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Il Relatore onorevole De Pascalis ha facoltà di svolgere la relazione.

DE PASCALIS, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, con l'articolo 70 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia il Parlamento si premurò di consolidare per dieci anni il cosiddetto « Fondo Trieste », un fondo speciale affidato alla gestione del Commissario del Governo e destinato a finanziare interventi di carattere straordinario, giustificati dalla grave depressione economica della provincia di Trieste.

Questo « Fondo Trieste » è regolato da due leggi: la prima è la legge 27 giugno 1955, n. 514, che stabilisce le attribuzioni del Commissario del Governo per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del territorio di Trieste ed autorizza il Commissario medesimo a disporre, con propri decreti,

spese per il funzionamento dei servizi statali e commissariali sulla base dell'ordinamento giuridico già in atto, nonché – e questo è importante – per lavori pubblici e interventi di carattere economico, sociale e assistenziale e per erogazioni di contributi a enti o istituzioni del territorio di Trieste. L'altra legge è il già citato statuto speciale, che consolida per dieci esercizi, a decorrere dal 1962-63, il fondo destinato per l'esercizio 1962-63 alle esigenze del territorio di Trieste.

La ripartizione dei fondi annuali è affidata al Commissario del Governo nella regione, su parere conforme di una Commissione composta dal sindaco di Trieste, dal presidente della provincia di Trieste e da cinque consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste.

Questo fondo consente alcuni interventi di carattere straordinario a favore di una popolazione duramente colpita dagli eventi bellici e postbellici e di una regione che ha avuto notevole ritardo nel suo sviluppo economico e sociale. Il fondo non è mai stato ritenuto come uno strumento per coprire i *deficit* degli enti locali della regione, ma è sempre stato considerato come uno strumento rivolto a sollecitare una politica produttivistica e di investimenti, destinata a stimolare lo sviluppo economico e sociale di Trieste. Ed è per questo, e cioè guardando al fine, agli obiettivi, alle dimensioni del fondo, che i colleghi Belci, Bologna e Bressani hanno presentato la proposta di legge sottoposta al nostro esame che ha quale obiettivo e quale scopo di permettere che il fondo venga utilizzato, per non più di un terzo, nell'esecuzione di programmi da realizzarsi in più anni finanziari e comunque non oltre il 1971.

Con questa proposta di legge il Commissario viene autorizzato, sempre previo parere della Commissione di cui ho fatto menzione, ad assumere impegni anche a carico degli anni finanziari successivi a quello in corso. In altre parole è uno strumento, quello indicato dalla legge, che permette l'approntamento e la realizzazione, in un'unica soluzione, di programmi, la cui spesa non potrebbe essere assunta per intero sul bilancio di un unico esercizio e quindi deve essere – in quanto spesa pluriennale – riversata anche sui bilanci successivi: ciò al fine di evitare una altrimenti irrazionale diluizione dell'attuazione dei programmi stessi in più esercizi finanziari. Il consolidamento, infatti, e la conseguente cedibilità dei contributi iscritti a bilancio consentiranno agli enti preposti all'attuazione dei programmi di ottenere i necessari prefinanziamenti per la tempestiva esecuzione delle opere.

Non vi sono obiezioni di fondo per quanto riguarda la collocazione della proposta di legge al nostro esame nel quadro giuridico che regola l'attività della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia; io ritengo sia una proposta altamente utile, come dimostra il fatto che è stata più volte sollecitata dagli ambienti politici ed amministrativi di Trieste. Ed è per questo che io chiedo ai colleghi di voler esprimere il loro voto favorevole alla approvazione di questa proposta di legge.

L'unica osservazione che ritengo si debba fare, riguarda il trasferimento dal comma secondo al comma primo dell'inciso « previo parere della Commissione prevista dal terzo comma dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ». Tale inciso, infatti, se collocato nel secondo comma, prevede il parere della Commissione per la formulazione dei programmi, mentre viceversa, se trasferito nel primo comma dello stesso articolo, implica la necessità che la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere nella fase di destinazione del fondo alla esecuzione dei programmi poliennali. Si tratta, in sostanza, di riportare in termini di più equilibrata considerazione il parere consultivo della Commissione Trieste, che lega l'azione del Commissario agli orientamenti ed indirizzi dell'assemblea regionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

CARON, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Quanto ha detto l'onorevole Relatore potrebbe anche esimermi dall'intervenire.

Debbo solo affermare che il Governo ha già impostato, come è noto, una serie di programmi poliennali di lavoro per quanto riguarda il territorio di Trieste, e sottolineare, pertanto, come questa proposta di legge si inquadri necessariamente in questo indirizzo. In particolare, l'approvazione del provvedimento renderà possibile, come è evidente, la realizzazione di opere pubbliche per un importo, per natura e per durata, che un singolo bilancio non potrebbe mai consentire.

Inoltre il Governo è d'accordo sulla modifica che l'onorevole relatore propone, in quanto in tal modo risulterà chiaro che la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere nella fase di destinazione del fondo alla esecuzione dei programmi pluriennali, anziché in quella di formulazione dei programmi stessi.

Con questa precisazione, il Governo si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

« Il fondo consolidato per le esigenze del Territorio di Trieste previsto dal comma secondo dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, può essere destinato per non più di un terzo all'esecuzione di programmi da realizzarsi in più anni finanziari e, comunque, non oltre il termine di durata del fondo stesso.

Il Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente da formularsi previo parere della Commissione prevista dal terzo comma dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, può assumere impegni anche a carico degli anni finanziari successivi a quello in corso e, comunque, non oltre il 1971, nei limiti indicati nello stesso precedente comma ».

Il Governo propone di sostituire l'articolo unico della proposta di legge con il seguente:

« Il fondo consolidato per le esigenze del Territorio di Trieste previsto dal comma secondo dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, può essere destinato – previo parere della Commissione prevista dal terzo comma dell'articolo 70 della legge medesima – per non più di un terzo all'esecuzione di programmi da realizzarsi in più anni finanziari e, comunque, non oltre il termine di durata del fondo stesso.

Il Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente può assumere impegni anche a carico degli anni finanziari successivi a quello in corso e, comunque, non oltre il 1971, nei limiti indicati nello stesso precedente comma ».

Pongo in votazione l'articolo unico nel nuovo testo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Belci ed altri: Norme sull'utilizzazione delle somme stanziate nel fondo per le esigenze del Territorio di Trieste, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (2431):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Anderlini, Barbi Paolo, Biasutti, Bo, Curti Aurelio, D'Alema, De Pascalis, Fabbri Francesco, Failla, Ferri Giancarlo, Galli, Gennai Tonietti Erisia, Ghio, Gioia, Guerrini Rodolfo, La Malfa, Leonardi, Manenti, Maschiella, Pedini, Raucci, Sullo, Tagliaferri, Trentin.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI